

# UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti

[casaclima.com/ar\\_41116\\_coronavirus-union-sospensione-termini-verifiche-sicurezza-ascensori-impianti.html](https://casaclima.com/ar_41116_coronavirus-union-sospensione-termini-verifiche-sicurezza-ascensori-impianti.html)

Giovedì 12 Marzo  
2020

Coronavirus: UN.I.O.N. chiede la sospensione dei termini per le verifiche di sicurezza su ascensori e impianti

Il presidente dell'Associazione ha inviato una nota al MiSE in cui si chiede la sospensione dei termini di effettuazione delle verifiche, previste dai D.P.R. 162/1999 e 462/2001, per tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso per l'emergenza coronavirus

Il presidente di UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, aderente a FINCO, ha inviato il 6 marzo scorso una nota al ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza, la tutela e la normativa tecnica.



**Unione Italiana Organismi  
Notificati e Abilitati**



Associazione iscritta al Registro Trasparenza MiSE

Roma, 06/03/2020  
Prot. 25/2020/SF

Spett.  
Ministero dello Sviluppo Economico  
Sen. Stefano **PATUANELLI**  
Ministro  
Via Veneto, 33  
00187 – Roma  
PEC: [segr.min@pec.mise.gov.it](mailto:segr.min@pec.mise.gov.it)

La nota – IN ALLEGATO – ha per oggetto le verifiche previste dal D.P.R. 162/1999 e dal D.P.R. 462/2001 e le implicazioni dell'attuale emergenza sanitaria da coronavirus.

Di seguito riportiamo il testo completo della nota.

*Nella mia qualità di Presidente della UN.I.O.N., Unione Italiana Organismi Notificati e Abilitati, espongo quanto segue.*

*Il giorno 23 febbraio veniva pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale, il Decreto Legge n. 6/2020, contenente Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, tra le cui norme attuative era emesso il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'1 marzo 2020.*

*Il citato D.P.C.M. adottava le note limitazioni agli spostamenti ed alle attività, graduate a seconda delle zone specificate nel provvedimento stesso e nei suoi allegati; ulteriori restrizioni venivano disposte dai decreti d'urgenza successivamente emanati, ultimo dei quali il recentissimo D.P.C.M. 4 marzo 2020, che chiudeva scuole ed atenei su tutti il territorio nazionale.*

*Si ritiene inutile specificare il contenuto di tali misure, in quanto soggette a continua evoluzione anche nello spazio di pochi giorni, ma basti qui evidenziare, per quanto di immediata attinenza con l'oggetto della presente, come gli adempimenti di spettanza degli organismi previsti dai D.P.R. 162/99 e 462/01, relativi alle verifiche di sicurezza sugli ascensori e su dispositivi di installazioni e protezione dalle scariche atmosferiche, dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e impianti elettrici pericolosi, siano soggetti ad inevitabili problematiche.*

*È infatti interdetto, ai verificatori, l'accesso ad impianti quali strutture sanitarie, edifici scolastici ed universitari, aziende private, uffici pubblici, esercizi commerciali: ciò non solo nei limiti territoriali e tipologici previsti dalla normazione sopra ricordata – già di per sé molto estesi – ma anche ben oltre gli stessi, a causa del timore generalizzato per la diffusione del contagio.*

*È quindi inevitabile che, per cause ad essi non imputabili, gli organismi non siano in grado di rispettare le scadenze previste, dai D.P.R. 162/99 e 462/01, per le verifiche dagli stessi contemplate. Ne consegue che, nel malaugurato caso di sinistri provocati da impianti non verificati nei termini di legge e per i quali sarebbe prevedibilmente contestata la validità della copertura assicurativa, vengano instaurati contenziosi civili coinvolgenti, oltre gli stessi organismi, i titolari degli impianti, le eventuali persone danneggiate e le compagnie di assicurazione.*

*In eventuali procedimenti giudiziari aperti per dette ragioni, potrebbe non sempre soccorrere il richiamo alle norme sull'impossibilità sopravvenuta della prestazione (quali gli artt. 1218, 1256 c.c.), in quanto dagli stessi decreti emessi per fronteggiare l'emergenza, sopra ricordati, non sempre risulta chiaro se gli accessi interdetti o limitati a determinate strutture valgano solo per il pubblico o anche per gli incaricati di un pubblico servizio, che debbano effettuare verifiche inerenti anch'esse la pubblica incolumità. È infatti facile prevedere che a posteriori, una volta cessata l'emergenza ed il diffuso clima di allarme, nell'ambito di cause risarcitorie verrebbe contestato agli organismi – ad esempio – il non aver formalmente sollecitato ai titolari degli impianti l'accesso agli stessi, o altre presunte manchevolezze.*

*Per quanto sopra esposto, si chiede che codesto Ministero voglia attivarsi per ottenere l'emissione di apposito provvedimento che, analogamente a quanto disposto dal Capo I del D.L. 9/2020, che sospendeva e prorogava varie tipologie di termini tra cui quelli processuali, sospenda, con riferimento a tutte le strutture pubbliche e private cui sia limitato o interdetto l'accesso dalle disposizioni vigenti o da quelle successivamente emesse per la medesima causale, i termini di effettuazione delle verifiche di cui ai DPR 162/99 e 462/01.*

*In attesa di cortese riscontro e, confermando la disponibilità dell'Associazione da me presieduta a qualsivoglia forma di dialogo inerente detta problematica, porgo*

*Distinti saluti*

UN.I.O.N., Il Presidente  
Dott. Iginio S. Lentini

